



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Mancinelli e Falconi  
Scuola per Scelta

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VIA SALVO D'ACQUISTO, 69"**

Via Salvo D'Acquisto, 69 00049 Velletri (RM)

TEL 06.121123025 Cod. Fis. 87004430580 Cod. Mec. RMIS00100X - PEO: [RMIS00100X@istruzione.it](mailto:RMIS00100X@istruzione.it) PEC: [RMIS00100X@pec.istruzione.it](mailto:RMIS00100X@pec.istruzione.it)

Sede succursale: Via dei Lauri, 1 Tel 06.121125625

Sito web: <http://iisviasdacquisto69.edu.it>

Ai docenti  
Al personale ATA  
DSGA  
Sito web

**Oggetto: Modalità di fruizione/recupero dei permessi brevi per il personale docente a.s. 2025/2026**

**Modalità di fruizione**

Ai sensi dell'art. 16 comma 3 del CCNL il numero complessivo di ore di permesso breve è commisurato al numero di ore settimanali d'insegnamento.

I permessi pertanto si riferiscono ad **unità minime che siano orarie di lezione**, devono avere **una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore**.

La richiesta di permessi va effettuata attraverso la modulistica presente nel Registro elettronico Spaggiari, e l'approvazione è subordinata alle esigenze di servizio ed alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso il personale docente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio della scuola. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, in base a norma contrattuale sarà applicata una trattenuta stipendiale di una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Per quanto riguarda **l'eventuale assenza ad un'attività collegiale deliberata**, essa va considerata come se fosse un'assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, ecc.). L'assenza va comunicata alla Dirigente Scolastica prima delle riunioni programmate e adeguatamente motivata e giustificata anche con autocertificazione. La norma non prevede che il personale docente possa fruire di permessi brevi di cui all'art. 16 del CCNL durante le riunioni collegiali, considerato il principio dell'infungibilità tra le ore di lezione e quelle funzionali.

**Modalità di recupero**

Il personale docente è tenuto a recuperare le ore di permesso non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

- prioritariamente con attività d'insegnamento nella stessa classe;
- con attività d'insegnamento in altre classi;
- con interventi didattici integrativi, volti al potenziamento/consolidamento/recupero.

Ai docenti sarà proposto il recupero orario secondo i seguenti criteri generali:

- Nelle ore di buco e/o, in subordine, nelle ore immediatamente precedenti o successive l'orario di servizio;
- L'orario di servizio giornaliero, incluse le ore di recupero che il docente si rende disponibile a svolgere, non supererà le n. 6 ore giornaliere;
- Si procederà ad attribuire ore di recupero, in base alle esigenze di servizio e compatibilmente con i criteri su stabiliti, dando priorità ai docenti con un maggior numero di ore da recuperare e con permessi fruiti in periodi precedenti, in modo da favorire il recupero entro i due mesi stabiliti dalla norma contrattuale.

Velletri, 13 ottobre 2025

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
prof.ssa Serena Incani